REPUBBLICA ITALIANA **230/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **61786** del registro di segreteria, proposto da ***OMISSIS*** *(*c.f. *OMISSIS,* nato a *Omissis* il *omissis,* residente in *Omissis* Via *Omissis,* rappresentato e difeso come da procura rilasciata su foglio separato, allegato all'atto di appello, dall'avv. Chiara Chessa (c.f. CHSCHR82H68A390K) e dall'avv. Eleonora Barbini (c.f. BRBLNR81B49A390X) anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Bacci in Via Luigi Capuana, n. 207, Roma (RM) pec avveleonorabarbini@puntopec.it; chiara.chessa@pcert.it – *appellante;*

nei confronti di

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacertinps.gov.it; Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonellapatteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacertinps.gov.it); Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione in giudizio e presso gli stessi elettivamente domiciliato – *appellato;*

avverso

la sentenza n. 312/2023 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - depositata il 5 ottobre 2023 non notificata;

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Donatella Scandurra, l'avv. Eleonora Barbini per l'appellante e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 312/2023 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana rigettava il ricorso proposto da *Omissis*, ex dirigente penitenziario presso la casa circondariale di Livorno, cessato dal servizio dal 01.07.2022 con un'anzianità di servizio, alla data del 31 dicembre 1995, di 16 anni e 4 mesi.

Al *Omissis,* titolare di pensione liquidata con il sistema misto, il Giudice di prima istanza non riconosceva il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con attribuzione dell'aliquota di rendimento del 44 per cento, di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, né l'incremento del montante contributivo, pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, in mancanza di una disposizione normativa espressa, che consenta l'applicazione dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 o del moltiplicatore di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 ai dirigenti penitenziari.

Avverso la sentenza l'interessato proponeva appello, deducendo con distinti motivi di gravame "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 27 del d.lgs 63/2006 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge n. 395/1990 in combinato con l'art 48, comma 2, del d.lgs. n. 95/2017*; *Violazione dell'art. 3 della Costituzione: mancata lettura costituzionalmente orientata degli artt. 27 del D.Lgs 63/2006 e 48 del d. lgs 95/2017 in combinato disposto con l'art. 3 comma 7 del D.Lgs 165/1997, e l'art 1 commi 101 e 102 della legge 234/2021; Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento"* per

mancata equiparazione giuridica ed economica del personale della carriera dirigenziale penitenziaria al personale dirigente della Polizia di Stato, facendo, a tale riguardo, presente che i dirigenti penitenziari non sono soggetti al regime privatistico del d.lgs. n. 165/2001, rientrando nella categoria del personale "*non contrattualizzato*" o "*in regime di diritto pubblico*".

Si costituiva l'Inps, sostenendo che la categoria dei dirigenti della Polizia penitenziaria è sottratta all'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 1, comma 101 e segg., della legge di bilancio 2022 - legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/1997, e che l'equiparazione al trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato deve ritenersi limitata agli istituti rimessi alla negoziazione tra le parti sociali (art 22 del d.lgs. n. 63/2006), dai quali va pacificamente esclusa la materia pensionistica; sosteneva altresì che in ogni caso non è consentita un'applicazione analogica delle disposizioni in esame.

All'odierna udienza le parti insistevano per le conclusioni in atti. Al termine della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La questione all'esame verte sull'applicazione dell'art. 1, comma 101, della legge di bilancio 2022 - legge 30 dicembre 2021, n. 234 - e dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 (cd. moltiplicatore) ai dirigenti appartenenti al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia che alla data dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 (31 dicembre 1995), avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

La decisione di primo grado ha rigettato la domanda giudiziale e non ha riconosciuto all'appellante, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, il diritto all'applicazione dell'aliquota annuale del 2,44 per cento per gli anni di servizio maturati sino al 31 dicembre 1995, prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, e del cd. moltiplicatore sul calcolo della pensione in quota contributiva.

Entrambi i benefici, come correttamente riportato dal Giudice di prime cure, sono stati espressamente estesi dal legislatore al personale militare o al personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1, comma 101, della legge di bilancio 2022 - legge 30 dicembre 2021, n. 234 e art. 3 del d.lgs. n. 165/1997) e non si applicano ai dirigenti penitenziari, che, pur essendo collocati fra il personale in regime di diritto pubblico alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, non appartengono alle forze di polizia.

Sostiene l'appellante che l'estensione delle citate disposizioni ai dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria deriverebbe per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 40 della legge n. 395/1990 e 48, comma 2, del d.lgs. n. 95/2017, che hanno previsto l'equiparazione giuridica ed economica del personale della carriera dirigenziale penitenziaria al personale dirigente della Polizia di Stato.

La tesi di parte privata non convince.

Sebbene il richiamato art. 40 della legge n. 395/1990 abbia previsto che al personale dirigente dell'amministrazione penitenziaria sia attribuito lo stesso trattamento del personale dirigente della Polizia di Stato, è pur vero che l'art.

41, comma 5, della legge n. 449/1997 ha disposto la cessazione dell'efficacia di detta equiparazione al momento dell'entrata in vigore del primo contratto collettivo e che l'estensione, in via transitoria, del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dirigenziale della Polizia di Stato, per effetto dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 95/2017, è stata espressamente limitata dal legislatore agli istituti rimessi alla negoziazione tra le parti sociali (art. 22 del d.lgs. 63/2006), dai quali va pacificamente esclusa la materia pensionistica.

Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del fatto che trovano applicazione in favore della dirigenza penitenziaria istituti di indubbia natura pensionistica, quali la maggiorazione figurativa di 1/5 prevista dall'art. 3, comma 5, della legge n. 284/1977 ed il beneficio dei 6 scatti stipendiali, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 sul trattamento di pensione.

La maggiorazione figurativa di 1/5 è applicabile al personale dirigenziale penitenziario, non in forza del principio di equiparazione, di cui all'art. 40 della legge n. 395/1990, ma direttamente in virtù di quanto previsto dallo stesso art. 3 della legge n. 284/1977, che prevede l'applicazione dei benefici pensionistici (ivi compresa la maggiorazione figurativa) in favore del personale di cui all'art. 1 della medesima legge (appartenente alle Forze di Polizia all'epoca ancora militarizzato) ed all'art. 9, ovvero "…*al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*" e dunque al personale del ruolo civile. L'applicazione del beneficio pensionistico in questione, dunque, è espressamente prevista dalla legge e non può ritenersi

riconducibile al principio di equiparazione del trattamento giuridico spettante al personale della Polizia di Stato.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riguardante l'aumento di sei scatti stipendiali, questo Giudice non può che prendere atto del cambio di orientamento dell'Inps, pur rilevando come "il riconoscimento in via interpretativa di un beneficio, avente peraltro riflesso solo indiretto sul *quantum* della pensione, influendo sulla sola base pensionabile, non possa di per sé ritenersi sufficiente, in assenza di una specifica disposizione normativa, per estendere al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria benefici pensionistici, quali quelli invocati dal ricorrente, espressamente riservati al personale del comparto Sicurezza ex militarizzato" (Sez. Puglia, sent. n. 187/2023).

Neanche è ravvisabile una qualche violazione del dettato costituzionale per disparità di trattamento tra Polizia penitenziaria e Polizia di Stato, stante la diversità dei rispettivi ruoli e il rilievo solo pensionistico dei benefici *ex adverso* rivendicati.

Né sussiste alcuna lesione del principio di tutela dell'affidamento, in quanto in alcun atto dell'Istituto, né del Ministero della Giustizia era previsto che il beneficio pensionistico, di cui al ripetuto art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 sarebbe stato applicato ai dirigenti della Polizia penitenziaria.

Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che in mancanza di una disposizione normativa espressa, non possono trovare applicazione nei confronti dei dirigenti penitenziari né l'art. 1, comma 101, della legge n.

234/2021, né il moltiplicatore, di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 e che l'appello proposto sia infondato.

La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello iscritto al **n. 61786** del registro di segreteria proposto da ***OMISSIS***.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma all'esito della Camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE RELATORE — **IL PRESIDENTE**

F.to Donatella SCANDURRA — F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/12/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI